

N. R.G. 12885/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori

<b>DOTT. [REDACTED]</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>DOTT. [REDACTED]</b>	<b>GIUDICE REL.</b>
<b>DOTT. [REDACTED]</b>	<b>GIUDICE</b>

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta **al n.12885** del ruolo generale dell'anno **2021**

vertente tra

**P [REDACTED] M [REDACTED] e M [REDACTED]**

attori, con l'avvocato **[REDACTED]**

e

**A [REDACTED] S.R.L.**

convenuta, con l'avv. **[REDACTED]**

**CONCLUSIONI**

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20.12.2022 e perciò, per tutte le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.

**MOTIVAZIONE**

Svolgimento del processo



- Con atto di citazione notificato in data 12.11.2021 P [REDACTED] M [REDACTED] e M [REDACTED] [REDACTED], in qualità di eredi legittimi di [REDACTED] S [REDACTED] convenivano in giudizio la società A [REDACTED] s.r.l. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“In via principale accertato che il Rag. S [REDACTED] in vita, ha rivestito la carica di sindaco effettivo del Collegio sindacale della società A [REDACTED] S.r.l., a seguito di rinnovo incarico conferitogli per gli anni 2012, 2013 e 2014, accertata l'attività svolta, condannare, ex art. 2233 c.c. la A [REDACTED] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore degli attori della somma complessiva di € 7.700,00=, a titolo d'imponibile degli Avvisi di parcella del 01.02.2014 e del 10.04.2015, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo pagamento, quale corrispettivo per l'opera professionale svolta. In via subordinata nella denegata ipotesi in cui gli importi di cui agli Avvisi di parcella del 01.02.2014 e 10.04.2015 venissero contestati e/o non ritenuti congrui, gli attori chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito determini la misura del compenso dovuto ai sensi dell'art. 2233 c.c., con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012 e/o previo parere dell'ordine professionale di appartenenza, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo pagamento. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, se dovuta e CPA di legge e rimborso forfettario spese generali 15%. In via istruttoria si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio e non ammesse”.*
- Con atto del 4.2.2022 si costituiva la società A [REDACTED] s.r.l. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni :*“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza reietta e disattesa: In via pregiudiziale: per i motivi e le causali tutti esposti nella narrativa che precede dichiararsi, ai sensi dell'art.3 del d.l. n. 132/2014, l'improcedibilità della domanda attorea in quanto non preceduta dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Nel merito: per i motivi e le causali tutti esposti nella narrativa che precede, rigettarsi le domande tutte, nessuna esclusa, come proposte dagli attori nei confronti della convenuta A [REDACTED] Srl in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque trattandosi di pretese afferenti crediti per i quali A [REDACTED] Srl eccepisce la prescrizione di cui all'art. 2956 n.2 c.c.. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante non ritenesse applicabile al compenso per l'attività di sindaco la disposizione di cui all'art.2956 n.2 c.c., dichiararsi prescritta, per intervenuta prescrizione quinquennale ex art.2949 c.c. e/o ex art.2948 n.4 c.c., l'avversaria pretesa creditoria afferente l'annualità 2012. In ogni caso: spese e compenso professionale della presente causa, interamente rifiuti; sentenza esecutiva come per legge. In via*



*istruttoria: riservate comunque istanze istruttorie ed integrazioni di merito anche alla luce delle eventuali difese avversarie, giusto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto.”*

- In particolare gli attori, in qualità di eredi legittimi di ██████████ S█████████, agivano nei confronti della società A█████████ S.R.L. per il pagamento del compenso relativo l'esercizio dell'attività di membro effettivo del collegio sindacale per gli anni 2012, 2013 e 2014 (il Rag. ██████████ S█████████, iscritto nel registro dei revisori presso il Ministero della Giustizia con D.M. 23.7.1997, infatti, aveva svolto l'attività membro effettivo del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile a partire dal 21.12.2006 (doc. 4 parte attrice), fino al 16.12.2014 (doc. 2 pag. 19) data in cui cessava dalla carica di sindaco).
- Dopo aver rilevato infatti il corretto pagamento dei compensi per gli anni precedenti, parte attrice rilevava l'inadempimento della società, citando di conseguenza la stessa innanzi a questo Tribunale, Sez. impresa, e chiedendo il pagamento della somma di € 5.600,00 per l'attività inerente gli anni 2012 e 2013 (doc 12 fattura pro forma) ed € 2.100,00 per l'attività dell'anno 2014 (doc 13).
- La società convenuta, regolarmente costituita eccepiva la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. dei crediti oggetto del presente giudizio ed in via subordinata la prescrizione quinquennale ex art. 2959 c.c. per il credito relativo all'anno 2012.
- All'udienza del 17.3.2022 parte attrice rilevava essere stata esperita la procedura di negoziazione assistita cui, in data 21.2.2022, aderiva la società convenuta e che si concludeva con esito negativo in data 9.3.2022.
- all'udienza del 17.3.2022, visto l'art 185 *bis*, considerato il valore della causa e tenuto conto dell'eccezione di prescrizione, il giudice formulava una proposta di definizione bonaria della controversia basata sul pagamento da parte della società convenuta a favore degli attori, della somme di € 5.000,00, spese compensate; P█████████ M█████████ e M█████████, in qualità di eredi legittimi di ██████████ S█████████ aderivano alla proposta del giudice che tuttavia veniva respinta dall'odierna convenuta.
- Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e depositate le rispettive memorie delle parti, il giudice, con ordinanza del 14.10.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la



precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.12.2022 alla quale, assegnati i termini alle parti ex art. 190 c.p.c., rimetteva la causa al collegio.

Sull'eccezione di prescrizione ordinaria e presuntiva

È necessario rilevare in via preliminare che non sono oggetto del presente giudizio *l'an* e il *quantum* del credito vantato dagli attori nei confronti della società convenuta e costituito dai compensi per l'esercizio dell'attività di membro effettivo del collegio sindacale per le annualità 2012, 2013 e 2014, in quanto mai oggetto di contestazione.

Parte convenuta infatti eccepisce la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 in relazione a tutti e tre crediti azionati sottolineando come il primo atto interruttivo della prescrizione costituito dal sollecito di pagamento inviato via pec sia avvenuto in data 8.10.2018 (doc. 14 parte attrice), ed indicando quale termine di decorrenza della prescrizione la chiusura dell'esercizio sociale cui l'attività di sindaco si riferisce (in particolare il 31.12.2012 per il credito del 2012, il 31.12.2013 per il credito del 2013 ed il 31.12.2014 per il credito del 2014).

L'eccezione è infondata.

In disparte la questione circa la corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, è necessario rilevare in via preliminare che *“le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale (ex multis Sez. 2 - , Ordinanza n. 10379 del 30/04/2018 Rv. 648355 - 01)*

Tanto basta ad affermare che nel caso di specie non trova applicazione la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2, poiché i compensi per l'esercizio dell'attività di sindaco di cui parte attrice chiede l'adempimento trovano fondamento in un rapporto a carattere formale (doc. 3 parte attrice: Statuto della società A [redacted] s.r.l.; doc. 4, 5 e 6 parte attrice: verbali di assemblea ove viene deliberata la nomina ed i successivi rinnovi triennali del collegio sindacale).



Per ciò che riguarda la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. con riferimento al credito per l'anno 2012, l'eccezione è fondata.

In via preliminare è necessario rilevare che è pacifica l'applicabilità della prescrizione quinquennale al caso di specie poiché trattasi di crediti costituiti dal compenso per l'esercizio dell'attività di sindaco del collegio con funzioni di controllo contabile e pertanto pienamente riconducibili al rapporto societario.

Tanto premesso, dovendosi ritenere che il compenso per l'esercizio dell'attività di sindaco maturi di anno in anno a conclusione di ogni esercizio sociale ex art. 2402 c.c, individuando di conseguenza distinti crediti annuali, e che pertanto nel caso di specie per il compenso relativo all'anno 2012 il termine dovrebbe decorrere dal 31.12.2012 o dal 18.4.2013 (data in cui si teneva l'assemblea ordinaria della società che deliberava l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012) ritiene questo giudice intervenuta la prescrizione del relativo credito atteso che il primo atto interruttivo è costituito dal sollecito di pagamento tramite pec datato 8.10.2018 (doc 14 parte attrice).

È il caso di aggiungere che le deduzioni di parte attrice che pretende di far decorrere il termine a far data 31.12.2013 per il credito relativo all'anno 2012 sono prive di fondamento e contrastano evidentemente con la lettera della norma che definendo "annuale" la retribuzione dei sindaci, ritiene il compenso maturi in coincidenza con la chiusura dell'esercizio sociale cui l'attività si riferisce.

Pertanto ritenuto prescritto il credito di parte attrice nei confronti della società convenuta limitatamente al compenso stabilito per l'anno 2012 deve ritenersi tuttavia fondata la pretesa creditoria per gli anni 2013 e 2014.

#### Sulla prova del credito

Premesso che parte convenuta si limita, come già rilevato, ad eccepire la prescrizione del credito di parte attrice senza mai contestare an e quantum dello stesso, è il caso di osservare che per orientamento ormai costante "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui



il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956 - 01).

Consegue che in mancanza di prova da parte della società A [redacted] s.r.l. dell'avvenuto adempimento, il credito di parte attrice relativo i compensi per gli anni 2013 e 2014 deve ritenersi provato attesi i verbali di assemblea contenenti la delibera di nomina di [redacted] S [redacted] quale sindaco effettivo ed i successivi rinnovi fino al 16.12.2014 (data di cessazione dall'incarico).

#### Sulla quantificazione dei compensi

Sulla scorta di quanto fin qui rilevato non sussiste invero molto da aggiungere in merito alla quantificazione dei compensi poiché mai contestati da parte convenuta; pertanto, il credito complessivamente sussistente in capo a parte attrice, al netto del compenso per l'anno 2012 ritenuto prescritto, ammonta infatti ad € 4.900,00, così determinato: € 2.800,00 per l'anno 2013 e 2.100,00 per l'anno 2014 (doc 12 e 13 parte attrice).

#### Conclusioni

Da quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda di P [redacted] M [redacted] e M [redacted] in qualità di eredi legittimi di [redacted] S [redacted] nei confronti della società convenuta A [redacted] s.r.l., previa rideterminazione dell'importo complessivo dei compensi, attesa la prescrizione del credito inerente all'anno 2012.

#### Spese

Le spese seguono la soccombenza.

Pertanto, considerato che il valore complessivo del credito al netto dei compensi per l'anno 2012 ammonta ad € 4.900,00 (€ 2.800,00 per l'anno 2013 e € 2.100,00 per l'anno 2014) parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice nel presente giudizio che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, € 502,50 per spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge se dovuti.

**P.Q.M.**



pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie la domanda proposta da P [REDACTED] M [REDACTED] e M [REDACTED] in qualità di eredi legittimi di [REDACTED] S [REDACTED] nei confronti di A [REDACTED] s.r.l. e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somme di € 4.900,00 oltre interessi; condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.552,00 per compensi, € 502,50 per spese oltre spese generali IVA e CPA come per legge se dovuti.

Così deciso in Brescia il

Il giudice estensore

dott. [REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]

Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. [REDACTED]

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

